



AGCI AGRITAL
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Settore Agro Ittico Alimentare

Programmazione Piano Nazionale Pesca 2019

Rapporti tra pesca professionale e protezione della natura

Ottobre 2019

La protezione della natura

A partire dagli anni '70 del secolo scorso il tema della protezione della natura dai danni prodotti dall'uomo è centrale in molte politiche e si estrinseca principalmente nella salvaguardia della biodiversità. Con tale termine la Convenzione sulla Biodiversità (CBD), firmata nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel 1992 definisce *la variabilità fra gli organismi viventi d'ogni tipo, inclusi, fra gli altri, i terrestri, i marini e quelli d'altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici di cui fanno parte. Ciò include la diversità entro le specie, fra le specie e la diversità degli ecosistemi.*

Per capire il concetto di biodiversità possiamo andare lontano, in una foresta tropicale o in una barriera corallina, ma possiamo anche rimanere in Italia, nelle nostre zone umide oppure in un pascolo alpino dove centinaia, migliaia, milioni, miliardi di organismi vivono in equilibrio interagendo in un complesso mosaico di colori, suoni, azioni. La biodiversità è il frutto di miliardi di anni di evoluzione e costituisce la trama della vita di cui siamo parte integrante e da cui dipende la nostra stessa esistenza.

Alla biodiversità possono essere associate quattro funzioni principali:

1. **Funzione ecologica:** ecosistemi con una grande diversità di specie possono sopportare perturbazioni esterne meglio di ecosistemi più semplici o già impoveriti dalla perdita di biodiversità.
2. **Funzione economica:** la natura ci fornisce un'ampia varietà di servizi che solo in parte, e comunque con costi elevatissimi, potrebbero essere ottenuti attraverso mezzi tecnologici. Nessun investimento permette di sostituire i valori estetici e ricreativi che l'ambiente ci offre.
3. **Funzione sociale e culturale:** il contatto con la natura è un aspetto fondamentale dello sviluppo di ciascun individuo ed è in qualche modo un bisogno innato che rafforza il senso di vitalità, aumenta la capacità percettiva e il senso estetico, aiuta a ridurre l'aggressività, incoraggia l'attenzione, la concentrazione e l'intuito.
4. **Funzione etica:** i motivi etici per salvaguardare la biodiversità si possono ritrovare nel grande valore della biodiversità stessa, che emerge da quanto detto nei punti precedenti.

Rete Natura 2000

Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di azione per l'Ambiente, Piano d'azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione per la Biodiversità, Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006) è proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell'Unione europea e nel mondo....

La rete comunitaria Natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua interezza. Lavorare per la realizzazione della rete Natura 2000 significa far sì che la conservazione della biodiversità sia parte integrante dello sviluppo economico e sociale degli stati membri.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali.

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri

sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.

Natura 2000 in mare

Le politiche di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili prevedono la presenza di Aree Marine Protette (AMP - legge quadro sulle aree protette n. 394/91) e Siti di Interesse Comunitario (SIC - direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03) che derivano da impianti legislativi e prevedono regole di funzionamento diversi.

Le AMP sono zone di mare circoscritte, caratterizzate dalla presenza di una ricca biodiversità in genere di particolare pregio ambientale e paesaggistico, all'interno delle quali è in vigore una normativa limitativa e protettiva dell'habitat, delle specie e dei luoghi, e relativa alla regolamentazione e gestione delle attività consentite. I SIC sono determinati sulla base della Direttiva Comunitaria habitat come zone che contribuiscono in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trovano.

Le Aree Marine Protette

Le Aree Marine Protette (AMP) hanno rivestito negli ultimi anni sempre maggiore rilievo nella politica di gestione del mare, assumendo in sé molteplici obiettivi sia di conservazione della biodiversità che di gestione della pesca.

La presenza di molteplici obiettivi, in politiche di gestione delle risorse naturali, normalmente comporta difficoltà di ordine crescente, in quanto tende a coniugare, in una ottica di sostenibilità, l'equilibrio tra interessi specifici di conservazione e interessi economici riconducibili a specifiche attività produttive.

Nel caso della pesca il possibile strumento di mediazione tra interessi di conservazione della biodiversità ed interessi economici del settore produttivo passa attraverso la necessità di salvaguardia delle risorse biologiche oggetto di interesse economico.

In pratica è interesse comune del comparto pesca e di quello della salvaguardia dell'ambiente marino ottenere una sempre maggiore integrazione fra le dinamiche produttive e quelle ambientali.

A questo riguardo particolare interesse riveste il comparto della pesca artigianale, che ha una elevata variazione spazio-temporale associata all'uso di molteplici attrezzi e di diverse specie bersaglio.

Dato che la pesca artigianale multi specifica ha un'alta rappresentatività globale, è di vitale importanza adeguare le procedure di gestione verso la sostenibilità a livello mondiale. In questo, molte misure di gestione, introdotte per aumentare la sostenibilità dell'uso delle risorse, stanno richiedendo nuovi approcci, tenendo in considerazione l'intero ecosistema e le sue componenti: habitat, reti alimentari, specie bersaglio e non-bersaglio.

Nel contesto di una gestione di tipo ecosistemico della pesca, le AMP sono state spesso individuate come strumento adeguato per affrontare una molteplicità di problemi di gestione della pesca connessa con la conservazione degli stock sfruttati, la conservazione della biodiversità, la valorizzazione dei rendimenti della pesca ed altri obiettivi sociali.

Tuttavia, la molteplicità di obiettivi inerenti le AMP è difficile da integrare. Una AMP può ottenere un risultato biologico, con conseguente abbondanza di pesce, aumento della diversità e miglioramento degli habitat, ma essere comunque un fallimento sociale, a causa della mancata partecipazione degli stakeholders alla gestione della AMP stessa, con assenza di benefici economici e di meccanismi di risoluzione dei conflitti. In questo contesto, i vantaggi biologici saranno meno significativi a meno che eventuali questioni sociali sollevate non siano affrontate.

Così, risolvere i problemi socio-economici derivanti dalla realizzazione di una AMP dovrebbe essere una priorità, anche se i benefici si verificano solo dopo un certo periodo di tempo.

Nel complesso, l'identificazione delle AMP, la loro realizzazione e la gestione devono essere processi dinamici, con il contributo degli stakeholders (pescatori, ricercatori, Enti locali, etc.) che collaborano e discutono dei diversi approcci alla gestione delle risorse marine. Incorporando il sapere locale nel processo decisionale e creando sistemi di gestione basati sulle comunità locali si possono raggiungere molteplici vantaggi, quali maggiori livelli di accordo e di accettazione con le limitazioni attuate e più bassi livelli di conflitti tra le parti.

Ad oggi, in Italia sono state istituite trenta aree marine protette, includendo i due parchi sommersi

di Baia e Gaiola e il Santuario Internazionale dei mammiferi marini, detto anche Santuario dei cetacei.

Attualmente le AMP istituite in Italia tutelano complessivamente circa 300.000 ettari di mare e circa 700 chilometri di costa.

Ogni area è suddivisa, generalmente, in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. Sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono (www.minambiente.it).

Inquadramento giuridico

Il concetto di area protetta in ambito internazionale non ha una definizione univoca. Le prime aree protette, la cui istituzione risale alla fine del 1800, riguardano esclusivamente spazi terrestri.

Relativamente agli spazi marini, l'esigenza di una loro specifica tutela, attraverso l'istituzione di aree protette marine, è sorta nel contesto internazionale alla fine degli anni '70. Infatti, risale a quel periodo la diffusione a livello globale di strumenti internazionali che dedicano una particolare attenzione alle problematiche dell'inquinamento marino, con la individuazione di azioni volte alla preservazione del mare. In particolar modo, ricordiamo la Convenzione sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay nel 1982, dopo anni di lunghe trattative. Il suo art. 194 prevede espressamente in capo agli Stati membri, un obbligo di tutela degli spazi marini con la individuazione ed istituzione di aree protette marine.

La Convenzione di Montego Bay costituisce il quadro giuridico di riferimento a cui fa capo la Convenzione regionale dedicata al Mar Mediterraneo: Convenzione di Barcellona del 1976, come modificata nel 1995 (Convention for the protection of the marine environment and the coastal region of the Mediterranean) e i relativi Protocolli (cosiddetto Sistema di Barcellona).

Uno dei suoi Protocolli, espressamente intitolato alle aree specialmente protette e alla tutela della biodiversità nel Mediterraneo (Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean), prevede al suo art. 8 l'istituzione di una lista di zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (c.d. Lista ASPIM - aree specialmente protette di interesse mediterraneo), per cui gli Stati membri dell'Unione Europea si obbligano "a riconoscere la primaria importanza di queste aree protette per il Mediterraneo" e di "adeguarsi

alle norme che vigono in queste e di non autorizzare e neanche intraprendere attività che potrebbero essere contrarie agli obiettivi per i quali sono istituite le aree ASPIM”.

In ambito nazionale, con l’adozione della legge n. 979 del 1982 sulla difesa del mare, l’Italia ha provveduto a conformarsi alle istanze internazionali intese alla protezione dell’ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi sulle risorse del mare.

Il suo Titolo V è dedicato alle riserve naturali marine, definite all’articolo 25 quali “aree costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono”.

Ulteriori previsioni sono quindi contenute nella legge quadro sulle aree protette (l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni), soprattutto con riferimento alla loro istituzione, gestione e sorveglianza.

In particolare, poiché l’iter istitutivo delle aree protette a mare differisce a seconda che si tratti di area marina protetta, di parco sommerso ovvero di parco nazionale, in riferimento ai singoli strumenti normativi si precisa quanto segue.

Le aree marine protette sono istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentite sia le Regioni e i Comuni territorialmente interessati, sia (per prassi) il parere della Provincia territorialmente interessata, nonché il parere della Conferenza Unificata (per il combinato disposto degli articoli 26 l. 979/1982, 18 l. 394/1991 e 77 del d.lgs. 112/1998).

I parchi sommersi di Baia e Gaiola sono istituiti con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d’intesa con la Regione Campania (ex art. 114, co 10 l. 388/2000).

Gli Enti parchi nazionali sono istituiti con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione territorialmente interessata, nonché il parere della Conferenza Unificata (per il combinato disposto degli articoli 8 l. 394/1991 e 77 del d.lgs. 112/1998).

Ai fini della istituzione di un'area naturale protetta, la zona interessata deve essere precedentemente individuata per legge quale "area di reperimento", su cui compiere gli studi conoscitivi propedeutici all'istituzione stessa, seguiti da una opportuna istruttoria da parte della Segreteria tecnica per le aree marine protette relativa alla perimetrazione, alla zonazione e alla disciplina delle attività.

Secondo quanto previsto all'art. 19 della l. 394/1991, le attività vietate nelle aree marine protette, quelle cioè che si ritiene possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area sono:

- la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- la navigazione a motore;
- ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

I decreti istitutivi delle aree marine protette, considerando la natura e le attività socio - economiche dei luoghi, possono però prevedere alcune deroghe ai summenzionati divieti ed è in questa possibilità di deroghe tramite apposita regolamentazione che si inserisce l'orientamento prevalente per quanto riguarda l'attività di pesca professionale, più avanti trattata specificatamente. Se infatti in linea generale tale attività rientra chiaramente nel primo punto sopra citato, come si vedrà più avanti, in tutte le AMP esistono delle deroghe specifiche per molti di coloro che svolgono tale professione all'interno dell'area.

Per dare concreta attuazione a quanto disposto nei singoli decreti istitutivi, è prevista inoltre la predisposizione di un'apposita regolamentazione che disciplini le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Infatti, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (ex artt. 27 e 28, comma 7 l. 979/1982 e art. 19, comma 5 l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni) e seguendo il dettato dei singoli decreti istitutivi, nelle aree marine protette sono consentite alcune attività in quanto regolamentate e autorizzate dall'Ente gestore.

La legge prevede che lo strumento attraverso il quale si provveda a predisporre una tale disciplina sia il “Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell’area marina protetta”, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere del Consiglio di Stato (ex art. 17, com. 2 l. 400/1988).

L’area marina protetta, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

In generale, le aree marine protette sono divise al loro interno in tre zone (anche se vi sono rare eccezioni, di seguito debitamente segnalate, nella quali non vi è suddivisione interna o piuttosto si hanno due o quattro zone); di seguito si riporta una breve definizione e un primo riferimento ai regimi di protezione previsti e alle attività consentite nelle diverse zone, con particolare riferimento alla pesca professionale:

La Zona A di riserva integrale, corrispondente alla zona centrale o core zone, che comprende il settore più importante ai fini della protezione poiché caratterizzati dai più alti valori ai fini conservativi.

In essa in genere sono permesse le sole attività di soccorso, di sorveglianza e servizio, oltre alle attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate.

Solo nel caso dell’AMP Isola dell’Asinara oltre alla zona A 1 c.d. “no entry - no take” (dove è permesso solo l’accesso al personale adibito alle attività di soccorso, di sorveglianza, di servizio, e di ricerca scientifica), è stata prevista una Zona A 2 c.d. “entry - no take” (dove non è permessa alcuna forma di prelievo, ma in cui è consentito l’accesso pubblico in modo regolamentato e controllato dal Soggetto gestore). Tale ulteriore suddivisione è in linea con quanto si va affermando a livello internazionale nella maggior parte delle aree marine protette di recente istituzione, che prevedono in alcune zone l’assenza di ogni forma di prelievo ma la possibilità di ospitare visite guidate, al fine di consentire una maggiore conoscenza e condivisione degli effetti del regime di protezione.

Due soli viceversa i casi di AMP che non prevedono l’esistenza di una zona A di riserva integrale: le AMP Torre del Cerrano e Secche di Tor Paterno.

La Zona B di riserva parziale, limitrofa alla zona centrale, in cui sono consentite alcune attività opportunamente regolamentate dal competente Soggetto gestore dell'area marina protetta, tra cui la pesca professionale e la navigazione dei natanti e delle imbarcazioni a velocità moderata;

La Zona C di riserva generale (c.d. buffer zone o zona cuscinetto) che separa la zona protetta dall'esterno, in modo da compiere un'azione di controllo delle attività che in qualche modo possano incidere negativamente sulle due precedenti zone. In generale è consentita la navigazione da diporto, l'accesso a motore a velocità ridotta, la pesca professionale e la pesca sportiva opportunamente regolamentata.

Nella Zona B e C nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, è generalmente consentito l'esercizio della pesca professionale ai soggetti che possiedono particolari requisiti e secondo precise modalità.

La Zona D esiste solo in quattro casi: le AMP Isole Egadi, Regno di Nettuno, Capo Carbonara e Torre del Cerrano. La previsione di questa ulteriore zona nasce nei primi due casi dall'esigenza di preservare alcune attività proprio in riferimento specifico alle attività di pesca.

La pesca professionale nelle AMP

In tutti i decreti istitutivi delle AMP (salvo nel caso dell'AMP Secche di Tor Paterno) è prevista l'esistenza di una zona A di riserva integrale, in cui è vietata ogni attività di pesca professionale oltre che ogni altra attività di prelievo e/o di utilizzo delle risorse, come già genericamente descritto nella sezione relativa alla zonazione delle aree.

Da tale presupposto deriva che l'istituzione di una area protetta comporta comunque una limitazione del diritto di pesca e della posizione di interesse legittimo dei pescatori con regolare licenza per lo svolgimento della pesca professionale. In particolare, per quanto riguarda la pesca artigianale o piccola pesca (particolarmente e direttamente interessata dall'istituzione delle AMP in quanto operante prevalentemente all'interno della fascia costiera), tale interdizione può essere considerata in linea di principio di non lieve impatto: in Italia infatti la pesca artigianale consente ai pescatori di svolgere la propria attività nel compartimento di iscrizione dell'imbarcazione e nei due compartimenti immediatamente contigui (d.m. 26 luglio 1995 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca).

L'istituzione di una AMP, con relativa interdizione delle attività di pesca in porzioni di mare di particolari compartimenti, determina quindi per i pescatori locali un'oggettiva riduzione della propria area di attività.

Va rilevato, a questo proposito, che le zone A (di riserva integrale) non sono, nella maggior parte dei casi, particolarmente estese, rappresentando una porzione molto ristretta in termini di superficie rispetto alla superficie dell'intera area protetta (2% come dato aggregato nazionale).

Certamente le valutazioni basate unicamente sul dato dell'estensione delle zone di riserva integrale vanno poi valutate in riferimento ai singoli casi specifici: così, se è vero che le aree del tutto interdette all'attività di pesca non sono molto estese, è evidente che, per esempio, nei casi di piccole isole, ed in particolare di quelle più distanti dalla costa, le zone dove tradizionalmente si svolge l'attività con la maggior parte degli attrezzi della piccola pesca sono comunque limitate di per sé e in alcuni casi ulteriormente ridotte dalle stesse conformazioni dei fondali. In tali casi pertanto, anche una piccola riduzione delle aree di pesca può comportare una limitazione di non lieve conto, almeno dal punto di vista della percezione immediata dei pescatori.

All'analisi delle limitazioni che l'interdizione di un area può comportare andrebbero d'altro canto messe in relazione le considerazioni sui benefici, in termini di tutela delle risorse, e quindi quantomeno delle aspettative di una quota maggiore di catture a parità di sforzo di pesca nelle zone limitrofe (in conseguenza del cosiddetto effetto spill-over) e quindi di maggior redditività dell'attività di prelievo.

Nelle altre zone in cui sono suddivise le aree protette, definite Zona B e C, il legislatore nella generalità dei casi ha invece tentato di preservare i diritti e l'attività dei pescatori professionali ivi operanti, stabilendo dei requisiti o delle pratiche di autorizzazione che consentono di proseguire l'attività a chi già vi operava.

I pescatori residenti o aventi barche iscritte nei porti presenti all'interno del territorio dell'AMP o ancora le imprese con sede legale nei comuni compresi in un'area protetta finiscono in sostanza per avere una sorta di esclusiva di pesca nelle suddette aree, potendo continuare ad operare e in condizioni di minor competizione con i pescatori delle zone limitrofe.

Anche se, contestualmente, questo significa che i pescatori residenti nelle zone limitrofe sono, o comunque possono avere la percezione di essere, invece, a loro volta danneggiati, soprattutto nei

casi in cui prima dell'istituzione del regime di protezione erano soliti frequentare quell'area, ora per loro interdetta.

L'istituzione di un'AMP comporta l'interdizione di un'area, nel caso specifico una porzione di mare, che viene sottoposta a un particolare regime di regolamentazione e pertanto sottratta allo svolgimento delle attività antropiche, ai fini della tutela dell'ambiente e delle sue risorse. Come è stato illustrato le AMP vengono però suddivise in zone e fatta eccezione per la zona A, cosiddetta riserva integrale, nelle altre zone sono previste delle deroghe rispetto a tale divieto generale.

Tale apparente contraddizione deriva in parte dall'originale modello di AMP che si è andato affermando in Italia, secondo il quale all'obiettivo della tutela del mare e delle coste vengono abbinate le esigenze di sviluppo sostenibile dei territori interessati, tutelando così le attività economiche dei residenti (intesi sia come cittadini che come operatori economici ivi operanti) considerate ecocompatibili e dunque sostenibili.

Nello specifico, allo scopo di consentire una adesione alle finalità dell'AMP stessa è stato stabilito, nella maggior parte dei casi, che chi ha nei confronti dell'attività di pesca un interesse di tipo professionale non dovrebbe essere danneggiato o comunque costretto ad abbandonare l'attività (secondo un orientamento diffuso e valido per tutte le attività economiche che insistono sui territori nei quale vige un particolare regime di protezione), anche in considerazione dell'obiettivo di preservare le attività economiche tradizionali e la vocazione economica preesistente dell'area sottoposta a tutela.

Tale approccio discende inoltre dall'assunto che le comunità locali possono e devono diventare i primi guardiani oltre che attori di un'area marina protetta, in base al principio che minore è la distanza tra il bene tutelato e chi esercita l'azione di tutela e maggiore è l'efficacia della tutela stessa. E tale approccio si concretizza introducendo un principio noto come "property right", cioè, il diritto per le comunità locali di fruire di determinati beni in maniera esclusiva o preferenziale, parzialmente in deroga alle misure di tutela dell'area protetta.

I pescatori della piccola pesca artigianale residenti o tradizionalmente presenti nell'area interessata dall'AMP possono così continuare a svolgere, e in maniera esclusiva, la loro attività, seppure sottoposti a un controllo e a una regolamentazione aggiuntiva, e dovendo comunque rinunciare a determinate aree di pesca ricomprese nelle zone di riserva integrale, parimenti ad altri operatori economici egualmente radicati sul territorio.

È però necessario ricordare che i sistemi di pesca che si ritiene abbiano un impatto diretto sul fondale marino sono invece completamente banditi dall'intera area compresa nelle singole AMP (e quindi anche dalle zone B e C): la pesca a strascico e le turbo soffianti e nella maggior parte dei casi anche la pesca a circuizione; allo stesso tempo non possono operare tutte le imbarcazioni che per dimensioni (>12 metri di lft o 10 TSL o 15 GT) non rientrano nella tipologia di imbarcazioni della piccola pesca artigianale. A questo divieto fanno parzialmente eccezione solo due AMP che pur mantenendo il divieto all'esercizio della pesca a strascico e a circuizione nelle zone B e C hanno previsto l'esistenza di una zona D proprio allo scopo di consentire in quest'area l'attività di pesca con sistemi più impattanti, in considerazione dell'importanza storica, oltre che economica, di tali attività nei compartimenti interessati dal regime di tutela e della contestuale importanza ecologica dell'area interessata, che ne ha comunque reso preferibile l'inserimento nell'area sottoposta a particolare regolamentazione.

Analogamente va rilevato che un danno esiste piuttosto per i pescatori residenti in comuni adiacenti alle AMP ma non facenti parte del loro territorio e che non possiedono pertanto i requisiti richiesti per continuare a svolgere l'attività nell'AMP, pur avendo in passato frequentato l'area per lo svolgimento della loro attività professionale in base ai loro diritti soggettivi generali.

A proposito dei sistemi o degli attrezzi utilizzabili all'interno delle AMP va considerato che, come sopra riportato, lo spirito dell'intero corpo legislativo riconosce il permanere dei diritti soggettivi solo per quei sistemi di pesca professionale ad elevata selettività e a basso impatto ambientale, che possono essere riassunti nel sistema definito dal d.m. 26 luglio 1995 (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca) come appartenenti alla piccola pesca artigianale.

I Siti di Interesse Comunitario

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), questi ultimi attualmente proposti alla Commissione Europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

Le ZPS e le ZSC garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. I criteri di selezione dei siti proposti dagli stati membri, descritti nell'allegato III della direttiva Habitat, delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete europea denominata Natura 2000.

Il Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è il testo di riferimento redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Direzione per la Protezione della Natura) il cui scopo è l’attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).

Le Linee Guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.

L’eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell’habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso.

La strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che “non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste.

Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi i problemi, a cui i siti di Natura 2000 sono sottoposti dovranno essere formulati gli obiettivi gestionali generali e gli obiettivi di dettaglio.

A questo punto vanno messe a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione. I risultati dovranno essere monitorati periodicamente tramite gli indicatori di cui ai paragrafi precedenti. Ciò consentirà di valutare l’efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia.

Siti a dominanza di Praterie di Posidonia

Nel caso dei SIC marini della Regione Mediterranea possiamo vedere come la maggior parte sono siti a dominanza di praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*).

I siti di questa tipologia sono caratterizzati dall’habitat sommerso delle Praterie di Posidonia e da altri habitat, tipici della costa, che sono presenti in maniera molto più sporadica.

L’habitat principale si colloca nel piano infralitorale della zonazione del sistema fitale del Mediterraneo.

La caratterizzazione fisionomica e strutturale dell'habitat è data dalla fanerogama Posidonia oceanica, ma fanno parte della comunità anche alghe rosse e alghe brune.

Queste cenosi offrono riparo e sostentamento a numerose specie animali, prevalentemente idroidi, briozoi, policheti, molluschi, anfipodi, isopodi, decapodi, echinodermi e anche pesci.

Si tratta di biocenosi bentoniche marine che, in genere, s'insediano su sabbie grossolane; esse tollerano variazioni anche ampie di temperatura, irradiazione e idrodinamismo, ma sono sensibili alla diminuzione della salinità (che generalmente è compresa tra il 36 e il 46 per mille) e alla variazione del regime sedimentario.

I siti hanno una distribuzione tirrenica e ionica e una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 280 ha. In pochi casi, sono stati inclusi nel perimetro del sito anche habitat terrestri confinanti con l'habitat sommerso, determinando, quindi, una maggiore estensione del sito.

I siti hanno una quota minima intorno a 20 m sotto il livello del mare.

Al primo posto tra le possibili minacce troviamo:

Localizzati fenomeni di disturbo del fondo, innescati dalla posa di ancore che vi creano buchi; fenomeno che si accentua per la deriva dei natanti ormeggiati, che determina l'aratura del fondo.

Ai fini gestionali occorre:

- evitare le attività umane dannose per questo habitat, che è molto importante per la biodiversità marina e per la stabilità dei litorali sabbiosi;
- ridurre l'inquinamento;
- evitare attività di pesca (ed eventualmente minerarie) che provochino l'asporto o il danneggiamento delle fitocenosi;
- predisporre un piano di monitoraggio (aree permanenti e transetti) per evidenziare alterazioni della struttura e della composizione che possano preludere alla definitiva alterazione delle praterie di Posidonia;
- installare boe fisse, per l'ormeggio di natanti.

Indagine sulle richieste dei pescatori associati in alcune AMP

AMP Isole Egadi

L'AMP delle Isole Egadi è la più grande del Mediterraneo (copre 53.992 ettari e 74 km di costa) ed è un chiaro esempio di un'area marina protetta complessa in cui convivono più stakeholders. Come tutte le altre aree marine protette italiane, è suddivisa in tre zone (A, B, C) con diversi gradi di protezione, possibilità d'accesso e limitazioni nella fruibilità, ma nell'AMP Isole Egadi è presente una quarta zona (D) in cui è consentita la pesca a strascico. Sono autorizzate ad operare più di 120 imbarcazioni professionali, di cui circa 40 locali, anche se, a causa della crisi del settore, molti dei pescatori locali hanno diversificato la propria attività con il pescaturismo. Fin dall'istituzione dell'AMP è nato un conflitto tra pescatori artigianali locali e strascicanti che entrano illegalmente nella zona C, conflitto attenuato negli ultimi anni anche grazie al posizionamento di dissuasori antistrascico e maggiori controlli. Un duro conflitto tra pescatori artigianali delle Egadi e di Trapani è stato anche generato dal regolamento dell'AMP che consente la pesca nella zona B solo ai residenti e ai proprietari di casa nelle Egadi. Forte è anche il conflitto tra pescatori artigianali e ricreativi, generato principalmente da due attività illegali legate alla pesca ricreativa: catture superiori al limite consentito e vendita delle catture a privati e/o ristoranti. Molti pescatori locali lamentano, nonostante le misure di protezione adottate dall'AMP, una drastica diminuzione delle catture e contestano all'ente gestore il mancato raggiungimento degli obiettivi biologici (gli effetti della protezione) ed economici e la mancata adozione di progetti che possano coinvolgerli più direttamente per fornire i criteri da utilizzare nella valutazione della gestione. Pertanto, viene richiesto all'AMP di migliorare il dialogo con i pescatori, soprattutto ai fini di una maggiore collaborazione nella gestione, oltre che al mantenimento delle attività di pesca artigianali e tradizionali dei pescatori locali. Sono auspicabili maggiori e più frequenti incontri con il personale dell'AMP, soprattutto prima dell'introduzione di nuove regole, limitazioni o avvio di iniziative. In generale, un coinvolgimento della pesca professionale nell'Ente di gestione dell'AMP potrebbe risolvere i conflitti esistenti.

AMP Capo Gallo e Isola delle Femmine

L'AMP Capo Gallo e Isola delle Femmine, comprendente un tratto di mare che si è miracolosamente salvato dall'aggressione antropica legata alla vicinanza con la metropoli palermitana. Le marinerie dell'area sono composte da circa 140 imbarcazioni, prevalentemente di piccola pesca, ma sono presenti anche numerose barche di LFT superiori ai 12 m, dedite soprattutto alla pesca dei grandi pelagici. L'area è sottoposta al Piano di Gestione Locale della pesca, presentato dal locale Co.Ge.P.A., approvato dal Dipartimento Pesca della Regione Siciliana e in cui le misure tecniche prevedono fra l'altro: allontanamento della pesca a strascico al di là della batimetrica dei -100 m, la maglia da 9 per la pesca con reti da posta, il divieto di pesca all'aragosta nel periodo 1° novembre – 30 aprile, il fermo del ciancio con lampara per pesce azzurro nel periodo 15 ottobre – 15 marzo. A dispetto della notevole mole di divieti e regolamentazioni esistenti, l'area soffre di una forte carenza di controlli, che fa sì che si svolgano alla luce del sole tutti i tipi di attività vietate e in tutte le aree. La mancanza di controlli, unita alla incapacità e incertezza gestionale, che perdura sin dalla sua istituzione, mostra i suoi effetti sulla scarsa

consapevolezza globale della presenza nell'area di un'AMP, mancando persino la cartellonistica per non parlare degli uffici di informazione. La poca attività di divulgazione è svolta sporadicamente dai *diving* che esercitano nell'area e dalle scuole, che spesso attuano progetti di informazione ambientali per gli studenti. In questo quadro è assolutamente pleonastico parlare di collaborazione fra i pescatori e l'AMP, in quanto i primi non sono stati quasi mai coinvolti, né tantomeno informati, nelle scelte gestionali, che spesso invece riguardano la loro attività. Forte è anche il conflitto tra pescatori artigianali e ricreativi, generato principalmente da due attività illegali legate alla pesca ricreativa: catture superiori al limite consentito e vendita delle catture a privati e/o ristoranti. Molti pescatori locali lamentano, come in molte altre aree, una drastica diminuzione delle catture e contestano all'ente gestore il mancato raggiungimento degli obiettivi biologici (gli effetti della protezione) ed economici e la mancata adozione di progetti che possano coinvolgerli più direttamente per fornire i criteri da utilizzare nella valutazione della gestione. Nonostante ciò, le marinerie dell'area rappresentano ancora un settore vitale che avrebbe bisogno di un maggior coinvolgimento e sostegno da parte delle Istituzioni. Pertanto, viene richiesto all'AMP di migliorare il dialogo con i pescatori, soprattutto ai fini di una maggiore collaborazione nella gestione, oltre che al mantenimento delle attività di pesca artigianali e tradizionali dei pescatori locali. Sono auspicabili maggiori e più frequenti incontri con il personale dell'AMP, soprattutto prima dell'introduzione di nuove regole, limitazioni o avvio di iniziative.

AMP Portofino

Per quanto riguarda la pesca professionale, l'impianto del regolamento non è in linea con i principi base legati allo sviluppo sostenibile e di tutela del patrimonio culturale delle comunità locali. Infatti, consentendo la pesca professionale esclusivamente ai residenti e alle imprese con sede legale nei comuni in cui ricade l'AMP, si decreta sostanzialmente lo stato di declino del mestiere di pesca. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei pescatori diverse sono le attività attraverso le quali l'AMP fa svolgere un ruolo operativo ai pescatori, i quali però chiedono un maggior coinvolgimento anche nei momenti propedeutici all'azione decisionale. Alcuni pescatori ritengono che l'istituzione dell'AMP, soprattutto negli ultimi anni, abbia avuto ripercussioni negative sull'attività di pesca, in termini di giornate di pesca e ore di navigazione per raggiungere i luoghi di lavoro. Di conseguenza in generale i pescatori ritengono che l'istituzione dell'AMP non abbia influito positivamente sul loro reddito. Per quanto riguarda i controlli i pescatori non sono pienamente soddisfatti, mentre la maggioranza ritiene che l'area interdetta alla pesca sia coerente con le finalità di conservazione e sfruttamento delle risorse.

AMP Torre Guaceto

In quest'AMP, sin dalla sua istituzione, si è cercato di ottenere la massima collaborazione fra Ente gestore e pescatori, presenti peraltro in numero limitato rispetto ad altre aree. Alcune attività di valutazione degli effetti della protezione sulle specie commerciali, e quindi sul reddito dei pescatori, sono state attivate sotto la supervisione scientifica dell'Università di Lecce, ed in collaborazione con gli operatori della pesca. Nell'ambito di queste attività sono state individuate e concordate con i pescatori buone prassi operative e gestionali che hanno permesso di svolgere un'attività di pesca realmente sostenibile nell'AMP. Come per Porto Cesareo, anche in quest'area si registra la disponibilità degli operatori ad applicare misure più restrittive rispetto a quelle

attuali, relativamente a fermi volontari, lunghezza degli attrezzi e dimensioni delle maglie, da concordare con l'Ente gestore. Contemporaneamente si richiede un maggior coinvolgimento dei rappresentanti dei pescatori a livello degli organi gestionali dell'AMP ed una riduzione della presenza della pesca sportiva/ricreativa che ha effetti importanti sulle risorse ittiche dell'area.

AMP Porto Cesareo

Nonostante l'importanza della flotta da pesca operante nell'AMP, la seconda in Italia dopo le Egadi come numero di imbarcazioni, le risposte al questionario proposto delineano una situazione generalmente positiva nei rapporti fra operatori ed Ente gestore. Il coinvolgimento dei pescatori nella fase di redazione del nuovo piano di gestione dell'AMP, in corso di approvazione da parte del Ministero competente, nonché l'attivazione di iniziative che hanno visto la partecipazione diretta degli operatori della pesca (vendita diretta del pescato e raccolta dei rifiuti dai fondali) fanno considerare positivamente le azioni dell'Ente gestore da parte della categoria. I pescatori sarebbero anche favorevoli alla reiterazione di un fermo di pesca obbligatorio di un mese l'anno ed ad un aumento della dimensione minima delle maglie degli attrezzi da posta da utilizzare all'interno dell'AMP. Rimangono comunque aperte due questioni, che sono state evidenziate un po' in tutte le AMP oggetto dell'indagine: il mancato coinvolgimento degli operatori della pesca nella gestione dell'AMP (assenza di rappresentanti negli organi decisionali) e l'impatto della pesca sportiva/ricreativa sulle risorse e sulle attività di pesca. A Porto Cesareo il problema è particolarmente sentito a causa dell'elevato numero di permessi concessi (574 per un totale di 66.800 giornate di pesca autorizzate). La prima è una questione generale che dovrà essere valutata a livello dei Ministeri competenti, mentre la seconda dovrebbe vedere una regolazione più stringente ed un controllo più attento delle attività della pesca non professionale da parte dell'Ente gestore e delle autorità preposte.

AMP Punta Campanella

In quest'area si sono registrati, sin dalla sua istituzione, rapporti positivi fra Ente gestore ed operatori della pesca professionale. Le limitate dimensioni delle zone A, precluse alla pesca, ed una regolazione sufficientemente accorta, non hanno determinato conflittualità particolari, se non episodiche, fra pescatori e gestione dell'AMP. Nello stesso tempo però gli operatori lamentano uno scarso coinvolgimento della categoria, e dei suoi rappresentanti, nella gestione e nella definizione delle regolazioni dell'attività, oltre ad una attivazione di progetti ed azioni finalizzate più alla promozione dell'AMP che ad un incremento della sostenibilità delle attività locali. Nonostante questo, un certo numero di pescatori si dicono disponibili ad attivare ulteriori limitazioni (lunghezza/numero degli attrezzi, dimensioni delle maglie, fermi periodici), purché definite e condivise con i loro rappresentanti, se finalizzate ad una maggiore sostenibilità e redditività dell'attività di pesca. Un problema evidenziato in maniera decisa è quello della presenza numericamente importante della pesca non professionale che rappresenta un concorrente sleale sia in termini di cattura delle risorse, causando la riduzione della presenza di specie di pregio, che di commercializzazione illegale delle catture. Inoltre possono operare nell'AMP anche con attrezzi non consentiti ai pescatori professionali (lenze a mano).

AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo

Il Regolamento esecutivo di questa AMP dona dignità e rispetto al mestiere di pesca cogliendone l'importanza culturale e socioeconomica in un contesto particolare come questo. In effetti, avendo il soggetto gestore la potestà di disciplinare la pesca sulla base delle esigenze ambientali e quindi sulle reali condizioni dello stato della risorsa, questo ha sempre cercato di garantire la tutela ambientale e parallelamente il patrimonio culturale e sociale legato alla pesca. Nonostante la flotta peschereccia sia abbastanza contenuta, il coinvolgimento degli operatori del settore è alquanto vivace, tanto da rendere l'AMP un punto di riferimento per molte indagini legate alle dinamiche della pesca nelle AMP. Nell'insieme i pescatori ritengono che l'istituzione della AMP non abbia comportato particolari variazioni all'attività di pesca e di conseguenza non abbia influito in alcun modo sul loro reddito. Per quanto riguarda l'opinione sui controlli mediamente i pescatori ritengono che vi sia un controllo sufficiente anche se andrebbe maggiormente indirizzato verso la pesca sportiva e ricreativa che opera spesso in concorrenza con quella professionale.

AMP Penisola del Sinis

L'AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre è la seconda area marina protetta italiana per estensione. Nell'area è presente un elevato numero di operatori della pesca autorizzati: anche qui gli operatori della pesca professionale (105 barche per un totale di 211 pescatori) sono numericamente inferiori a quelli non professionali (187 barche, 169 pescatori autorizzati da terra e 35 autorizzati sia in barca che da terra). Per gli operatori professionali della pesca i pescatori sportivi / ricreativi hanno un forte impatto sulla risorsa. Pur riconoscendo la capacità di ascolto da parte dell'AMP, che ha portato alla soluzione di problematiche emerse sull'uso di alcuni attrezzi da pesca (nasse), ritengono che ad alcune regolazioni volontarie dell'uso delle reti da posta (limitazione della lunghezza ed aumento della maglia) dovrebbero corrispondere delle premialità attualmente non riconosciute. Ritengono inoltre siano opportune maggiori azioni di sensibilizzazione e di informazione degli operatori (incontri, seminari) anche per valorizzare le opportunità di integrazione del reddito (pescaturismo) che la presenza dell'AMP offrirebbe. In conclusione si può affermare che gli operatori, in linea generale e seppur con qualche criticità da rimuovere, sono soddisfatti della gestione dell'AMP, e ritengono che questa abbia contribuito a ridurre con la propria azione di controllo la pesca illegale ed a limitare la conflittualità fra i diversi mestieri di pesca.

AMP Costa degli Infreschi e della Masseta

L'AMP Costa degli Infreschi è un esempio di area con un basso numero di imbarcazioni professionali autorizzate (circa 15), gestita da un Parco Nazionale. Fin dall'istituzione dell'AMP, dato lo scarso numero di pescatori professionisti, l'ampia diversificazione del reddito in attività turistico/ricreative e l'assenza di un Ente gestore direttamente responsabile della sola AMP non si sono mai registrati conflitti di particolare rilievo. I pescatori interpellati si dicono disponibili ad attuare pratiche di comportamento tali da inserirsi in una politica di conservazione della biodiversità, ma richiedono un confronto con l'Ente Parco che al momento manca. Inoltre, chiedono una riduzione significativa della presenza della pesca sportiva/ricreativa che ha effetti importanti sulle risorse ittiche dell'area anche mediante controlli più stringenti. Tutto ciò dovrebbe

essere favorito da un coinvolgimento dei rappresentanti dei pescatori a livello degli organi gestionali dell'AMP.

AMP di Ustica

Ustica è stata, con Miramare dove però la pesca non è consentita, fra le prime AMP italiane ed è stata quindi per un certo periodo tenuta in osservazione per verificare gli effetti della protezione ambientale sulle attività economiche a mare. In quel periodo iniziale l'Ente gestore è stato fornito di risorse economiche importanti che hanno permesso l'avvio di programmi di sviluppo e di ricerca che hanno visto il coinvolgimento diretto dei pescatori locali. Nel tempo però le risorse sono diminuite, sono cambiati i riferimenti gestionali e si sono ridotte le azioni per lo sviluppo della pesca locale, creando un clima di delusione e di sfiducia nei confronti dell'AMP. Il mancato coinvolgimento dei pescatori in questa seconda fase ha contribuito ad incrementare questo malcontento anche fra quelli che avevano creduto nelle opportunità che avrebbe potuto offrire la creazione dell'AMP, che hanno quindi visto deluse le loro aspettative. Solo una gestione più coinvolgente permetterà un riavvicinamento fra Ente gestore e pescatori con benefici futuri non solo per gli attori locali ma soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse marine.

Identificazione di un modello innovativo

Le AMP nelle quali è stata svolta l'indagine, pur con caratteristiche e specificità diverse, sono sufficientemente rappresentative e forniscono informazioni sufficienti per tentare di dare delle indicazioni generalizzabili a tutto il sistema delle Aree Marine Protette Italiane.

I rapporti fra gli operatori della pesca professionale e gli Enti gestori delle AMP sono il frutto di diversi fattori che vengono di seguito elencati, seppur non in ordine di importanza ed in forma non esaustiva: coinvolgimento della categoria in fase di istituzione e di definizione delle misure di gestione dell'AMP, localizzazione ed estensione della zona di riserva integrale, numero di pescatori operanti nell'area protetta e segmenti di pesca interessati, effetti delle regolazioni sulla redditività della pesca, implementazione di attività a favore della pesca e con il coinvolgimento dei pescatori da parte dell'AMP, controllo della pesca sportiva/ricreativa e riduzione della pesca illegale.

Ovviamente i rapporti si sono evoluti dal momento dell'istituzione dell'AMP ad oggi: alcune volte sono peggiorati, quando le limitazioni dell'attività sono state troppo stringenti o quando sono andate deluse le aspettative di miglioramento economico dei pescatori, nella maggior parte dei casi però i rapporti sono migliorati nel tempo. In alcuni casi si registra addirittura una disponibilità degli operatori ad applicare regolazioni più stringenti, ovviamente dopo una fase di condivisione ed a cui dovrebbero corrispondere forme di premialità specifiche; questo è indice di un'accresciuta sensibilità ambientale dovuta anche alla presenza ed alle attività dell'AMP.

In alcuni casi viene anche richiesto un maggior numero di incontri fra pescatori e gestori dell'AMP, sotto forma di seminari informativi o momenti di concertazione sulle tematiche comuni. Senza entrare nelle specificità di ogni AMP, con le relative positività e criticità, bisogna evidenziare due richieste da parte dei pescatori che sono comuni a tutte le AMP, fatto che ne evidenzia l'importanza e sottolinea la priorità per la categoria.

La prima riguarda la presenza di rappresentanti della pesca negli organi gestionali dell'AMP: questa richiesta ha lo scopo di vederli partecipare all'analisi ed alla condivisione di tutte le decisioni che riguardano questo settore produttivo; questo garantirebbe una maggiore concertazione e quindi una applicazione più ampia ed efficace di quanto concordato. Riportando la richiesta a livello di Istituzioni nazionali, sarebbe opportuno prevedere l'istituzione di un tavolo permanente fra rappresentanti della pesca e quelli dei Ministeri competenti (MATTM e MiPAAFT) sulle tematiche riguardanti pesca ed Aree Marine Protette.

L'altra richiesta che arriva dagli operatori è quella di una regolazione più stringente e maggiori controlli sulla pesca non professionale (sportiva/ricreativa) che ha un doppio effetto a livello locale: riduzione delle risorse ittiche di interesse commerciale e vendita illegale delle catture, con conseguente concorrenza sleale verso chi da questa attività trae il sostentamento familiare.

Questo problema, in realtà generalizzabile a tutte le aree costiere nazionali, è particolarmente sentito nelle AMP dove i pescatori professionisti hanno limitazioni specifiche che non sempre vengono applicate anche ai ricreativi, causando una disparità di trattamento che acuisce i conflitti già presenti fra le due categorie.

Un maggior controllo anche sulle catture e lo sbarcato dei non professionisti, e non solo sulle autorizzazioni e le zone di pesca, consentirebbe una riduzione delle attività illegali e di conseguenza una riduzione delle interazioni negative con la pesca professionale.

Va infine valorizzato il ruolo di “laboratorio” che dovrebbero svolgere le AMP insieme ai pescatori nell’individuazione e l’applicazione di “buone pratiche”, per passare da un concetto di “salvaguardia della risorsa” ad un “miglioramento dello stato della risorsa”.

I risultati positivi di queste sperimentazioni potranno poi essere trasferiti in altre AMP ed in altre situazioni simili su tutto il territorio nazionale. Infine, con estrema urgenza vanno adeguati tutti i decreti che nel loro impianto riportano passaggi che nel tempo condurranno ad una "erosione" della cultura legata al mestiere centenario della pesca. La pesca nelle AMP favorisce una pesca di tipo artigianale, perfettamente in linea con tutti gli orientamenti di gestione sostenibile di questo settore.

Nonostante ciò, a causa dell'attuale regolamentazione della pesca professionale nelle AMP, la pesca rischia di scomparire negli anni in quanto essa è consentita solamente a pescatori e alle cooperative che alla data dell'istituzione avessero rispettivamente residenza e sede, per lo più legale, nei comuni ricadenti nell'AMP.

Proprio questo principio si pone in contrasto con quello di valorizzazione delle culture e delle economie locali nel rispetto delle capacità ambientali. Diversamente, sarebbe più logico una valutazione che tenesse conto dello sforzo di pesca alla data dell'istituzione di un'area marina protetta, con i dovuti meccanismi di controllo e tutela in caso di comprovata sofferenza della risorsa.

A suffragare tale impianto vi è la considerazione che al momento dell'istituzione le valenze ambientali, culturali e socioeconomiche sono state ritenute valide ed idonee per consentire l'istituzione di un'area marina protetta. In virtù di quelle valutazioni, se non vi sono elementi di pericolo per la conservazione dell'intero patrimonio caratterizzante una specifica area, risulta illogico privare la stessa area di una delle sue componenti: la cultura legata al mestiere di pesca.

Proposte storiche

Effettuare una riflessione sulla pesca sostenibile nelle Aree Marine Protette e trovare risposte praticamente univoche da parte di una intera categoria può risultare stupefacente se non si prendesse in considerazione il cammino svolto negli ultimi trenta anni.

Infatti, la legge quadro sulle aree protette risale al 1991 e nel corso del decennio successivo la sua applicazione ha portato ad una approfondita riflessione che nel 2009 ha portato ad una proposta di aggiornamento e nel corso del 2013 partorito ben tre disegni di legge che vedevano al centro l’aggiornamento della disciplina sulle aree protette nazionali, con particolare riguardo alle Aree marine protette.

Nel corso di quegli anni le Associazioni cooperative nazionali della pesca e dell’acquacoltura hanno costruttivamente partecipato, al fianco di Associazioni ambientaliste, Federparchi ed Associazioni del Diporto e della Cantieristica alla redazione dei Disegni di Legge, ed in particolare a quelli dei Senatori D’Alì e De Petris.

Va ricordata l'assenza dal dibattito del Ministero dell'ambiente che ha rifiutato qualsiasi partecipazione in sede di commissione ambiente del Senato.

Ebbene a distanza di altri sei anni i principali argomenti di allora verifichiamo che continuano ad essere d'importanza strategica per un aggiornamento produttivo della normativa.

1. In primo luogo, il coinvolgimento degli stakeholders in una struttura di gestione dell'AMP/Riserva marina, che veda la costituzione di una Consulta a cui far partecipare Università, Associazioni pesca, Associazioni ambientaliste, Associazioni diportisti, Associazioni pescasportive, Associazioni turismo. Tale Consulta darebbe garanzia della più ampia base di condivisione delle decisioni gestionali con il compito di un controllo puntuale della gestione sia a livello di obiettivi stabiliti che di traguardi raggiunti, al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali.
2. Realizzare la riclassificazione delle zone di tutela con definizione delle Aree Marine Protette in quanto aree con sufficiente complessità del contesto, dimensioni del territorio e varietà degli ecosistemi tale da giustificare la presenza di un consorzio di gestione che attraverso le quote consortili permetta una gestione della complessità (esempi attuali: Tavolara, Portofino, Punta Campanella, Regno di Nettuno, Porto Cesareo, Plemmirio, etc.). Definizione delle Riserve marine quali aree con insufficiente complessità del contesto, dimensioni minime del territorio e scarsa varietà degli ecosistemi tale da giustificare l'affidamento in gestione ad un singolo soggetto, con dotazione finanziaria commisurata all'ampiezza della stessa, come potrebbero essere, per esempio Miramare, Baia, Gaiola, Berghoggi, Secche di Tor Paterno, Isole Ciclopi).
3. Superamento del solo elenco di reperimento con una sua estensione ai Siti della Rete Natura 2000, realizzando una prima integrazione dei SIC con le AMP.
4. Revisione delle modalità di istituzione con la necessità dei pareri anche delle Associazioni nazionali delle categorie interessate. Di conseguenza un parere dovrebbe essere richiesto anche alle Associazioni della pesca più rappresentative localmente nel caso di istituzione di Aree Marine Protette o Riserve marine.

Tali punti riteniamo siano ancora attuali e validi e che un serio dibattito possa dare avvio ad una nuova fase di coinvolgimento del settore peschereccio nella definizione e gestione delle AMP, avendo evidenziato che finora l'istituzione di particolari regimi di protezione, che si pensava fungessero da volano per uno sviluppo più consapevole e impostato sulla conoscenza dell'ambiente naturale e delle attività umane tradizionali, può registrare un bilancio talvolta insoddisfacente.

Approfittiamo per suggerire una maggiore apertura al mondo della pesca anche per lo svolgimento di quelle attività di monitoraggio e controllo che avrebbe il duplice vantaggio di utilizzare le conoscenze ed i mezzi dei pescatori per svolgere attività importanti per la gestione dell'area protetta, e contemporaneamente creare quel reddito integrativo capace di compensare le limitazioni prodotte dall'istituzione dell'AMP.

L'Ente gestore otterrebbe migliori risultati sia in termini di controllo del territorio che di coinvolgimento e condivisione delle scelte da parte degli operatori locali.

Allegato 1 – Schede Aree Marine Protette

CAPO CACCIA ISOLA PIANA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Ministeriale 20 settembre 2002</p> <p>ORDINANZA: Disciplinare provvisorio 14 luglio 2005</p>
------------------	---

<i>Decreto ministeriale 20 settembre 2002 - Istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Caccia - Isola Piana"</i>	
ZONA A	<p><u>Art. 4, comma 3</u></p> <p>In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:</p> <p>f. la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;</p>
ZONA B	<p><u>Art. 4, comma 7.</u></p> <p>In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono (...) consentiti:</p> <p>g. la pesca professionale disciplinata dall'Ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del presente decreto, nel Comune di Alghero, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>h. il pescaturismo, disciplinato dall'Ente gestore, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nel Comune di Alghero, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999;</p>
ZONA C	<p><u>Art. 4, comma 9</u></p> <p>In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:</p> <p>c. la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;</p>

CAPO CARBONARA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979 Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 15 settembre 1998 sostituito con Decreto ministeriale 3 agosto 1999 Decreto 7 febbraio 2012 Aggiornamento al decreto di istituzione dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara.</p>
------------------	---

Decreto 7 febbraio 2012, n. 60 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Capo Carbonara

ZONA A	- Manca riferimento specifico ad attività di pesca -
ZONA B	<u>Art. 5 comma 1</u> 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
ZONA C	l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Villasimius alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa
ZONA D	a) le attività consentite in zona B; a) le attività consentite in zona C;

CAPO GALLO – ISOLA DELLE FEMMINE

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO Decreto ministeriale 24 luglio 2002</p>
------------------	--

<i>Decreto ministeriale 24 Luglio 2002 Istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Gallo – Isola delle Femmine"</i>	
ZONA A	<p><u>Art. 4, comma 3</u></p> <p>Nelle zone A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:</p> <p>f. la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;</p>
ZONA B	<p><u>Art. 4, comma 7</u></p> <p>Nelle zone B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, (...), consentiti:</p> <p>g. l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>h. le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>
ZONA C	<p><u>Art. 4, comma 10</u></p> <p>Nelle zone C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:</p> <p>h. l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>i. le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>j. l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>

CAPO RIZZUTO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Interministeriale del 27 dicembre 1991 sostituito con Decreto ministeriale 19 febbraio 2002</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 26 maggio 2009</p> <p>Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Capo Rizzuto</p>
------------------	---

Decreto 26 maggio 2009 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Capo Rizzuto

ZONA A	<p><u>Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>2. Nella zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta nonché alle imprese e alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. titolari dell'unità navale utilizzata; b. titolari di licenza di pesca in corso di validità; c. iscritti nel comparto marittimo di Crotone. <p>5. Nelle zone B e C la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p>
ZONA C	<ol style="list-style-type: none"> a) una rete da posta fissa, di lunghezza massima complessiva pari a 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 20 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa non prima di 2 ore dal tramonto e salpata non meno di 2 ore dopo l'alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00, a una distanza non inferiore a 150 m dalla costa, dai segnalamenti marittimi o dall'imboccatura di porti e di approdi turistici; b) palangari, aventi un numero massimo complessivo a bordo di 850 ami, a una distanza non inferiore a 150 metri dalla costa, dai segnalamenti marittimi o dall'imboccatura di porti e di approdi turistici; c) nasse, fino a un numero massimo di 8 per unità navale.

CINQUE TERRE

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 12 dicembre 1997 sostituito con Decreto ministeriale 9 Novembre 2004</p> <p>Decreto 20 luglio 2011 Aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 20 luglio 2011</p> <p>Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre».</p>
------------------	--

<i>Decreto 20 luglio 2011 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre».</i>	
ZONA A	- Manca riferimento specifico ad attività di pesca -
ZONA B	<p><u>Art. 5. Attività consentite</u></p> <p>n) nella zona B circostante la Punta Mesco, come individuata all'articolo 4, comma 3, lettera a), l'esercizio della piccola pesca artigianale, e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>
ZONA C	<p><u>Art. 5. Attività consentite</u></p> <p>h) l'esercizio della piccola pesca artigianale, e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>

COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 21 ottobre 2009</p> <p>Istituzione dell'Area marina protetta denominata: Costa degli Infreschi e della Masseta.</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 28 luglio 2009 n. 219</p> <p>Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta</p>
------------------	---

Decreto 28 luglio 2009 n. 219 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta

ZONA A	- Manca riferimento specifico ad attività di pesca -
ZONA B	<p><u>Art. 5 - Attività consentite</u></p> <p>j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>o) l'attività di mitilicoltura negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinata dal soggetto gestore, che provvederà a regolamentare anche l'accesso delle unità navali che svolgono azioni di supporto e le modalità di spostamento degli impianti all'esterno dell'area marina protetta allo scadere delle concessioni in essere.</p>
ZONA C	<p><u>Art. 5 - Attività consentite</u></p> <p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p> <p>e) l'attività di mitilicoltura negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinata dal soggetto gestore, che provvederà a regolamentare anche l'accesso delle unità navali che svolgono azioni di supporto e le modalità di spostamento degli impianti all'esterno dell'area marina protetta allo scadere delle concessioni in essere.</p>

ISOLA DELL'ASINARA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 6 dicembre 1991, n. 394.</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 13 agosto 2002</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 30 luglio 2009</p> <p>Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Isola dell'Asinara.</p>
------------------	---

<i>Decreto 30 luglio 2009 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Isola dell'Asinara.</i>	
ZONA A	<p><u>Art. 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Art. 19. Disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo</u></p> <p>1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca turismo.</p>
ZONA B	<p><u>Art. 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>4. Nelle zone B e C è consentita, ad una distanza superiore ai 150 metri dalla costa, esclusivamente la piccola pesca artigianale, esercitata con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento.</p> <p>5. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta, l'ente gestore e può autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento, fino a un massimo di 5 unità a stagione, purché imbarcati su motopescherecci condotti da un pescatore professionista in possesso dei requisiti di cui al decreto istitutivo 13 agosto 2002.</p> <p>6. Trascorso un periodo di tirocinio pratico della durata di 3 anni, previa attestazione del Comandante del motopeschereccio, l'ente gestore rilascia ai soggetti che abbiano superato detto periodo di tirocinio specifica autorizzazione all'esercizio della pesca professionale nell'area marina protetta, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera f) del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta.</p>
ZONA C	<p>7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alla tipologia degli attrezzi e alle modalità di esercizio.</p> <p>2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.</p> <p>7. Le autorizzazioni per le attività di pescaturismo nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>

ISOLA DI BERGEGGI

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 7 maggio 2007 Istituzione dell'area marina protetta denominata Isola di Bergeggi</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 7 maggio 2007 Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Isola di Bergeggi</p> <p>Decreto 13 ottobre 2008 Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola di Bergeggi</p>
------------------	--

<i>Decreto 13 ottobre 2008 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Isola di Bergeggi</i>	
ZONA A	<p><u>Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>2. In zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca professionale.</u></p> <p>3. In zona B, nello specchio acqueo antistante la grotta marina di Bergeggi, per un raggio di 20 m dal centro dell'imboccatura dalla grotta non è consentita l'attività di pesca professionale.</p> <p>Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Bergeggi, Vado, Spotorno e Noli, alla data del 28 settembre 2007, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:</p>
ZONA C	<p>a) attrezzi da posta (imbrocco, tramaglio, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli, rete da posta fissa, rete da posta a circuizione e rete circuitante);</p> <p>b) ferrettara, lenze e arpioni.</p> <p>c) palangari, con un numero complessivo massimo di 500 ami e lunghezza degli ami non inferiore a 22 mm.</p> <p>5. Dal 1 maggio al 30 settembre, la disciplina della piccola pesca artigianale nell'area marina protetta è conforme alle disposizioni emesse dalle competenti Autorità marittime.</p> <p>6. Dal 1 maggio al 30 settembre, nelle zone B e C, la piccola pesca artigianale non è consentita dalle ore 8.00 alle ore 19.30, ad una distanza inferiore a 100 m dalle coste a picco.</p> <p>7. Dal 1 maggio al 30 settembre, in zona B, nello specchio acqueo antistante le coste a picco dell'Isola di Bergeggi, è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale esercitata con reti da posta a circuizione e con rete circuitante, salvo il rispetto di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, dal le ore 18.00 alle ore 11.00 del giorno successivo</p> <p>12. I soggetti abilitati alle attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.</p>



Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei comuni di Bergeggi, Vado, Spotorno e Noli, alla data del 28 settembre 2007, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.

ISOLA DI USTICA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Interministeriale 12 novembre 1986</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto Ministeriale 30 agosto 1990</p>
------------------	---

<i>Decreto interministeriale 12 novembre 1986 Istituzione della riserva naturale marina denominata "Isola di Ustica"</i>	
ZONA A	<p><u>Art. 4.</u></p> <p>In zona A sono vietati:</p> <p>c. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;</p>
ZONA B	<p><u>Art. 4.</u></p> <p>In zona B sono vietati:</p> <p>b. qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva.</p>
ZONA C	<p><u>Art. 4.</u></p> <p>In zona C è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.</p>

ISOLE CICLOPI

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO Decreto Interministeriale 7 dicembre 1989 modificato con Decreto ministeriale 17 maggio 1996 sostituito con Decreto ministeriale 9 novembre 2004</p>
------------------	--

Decreto ministeriale 9 novembre 2004 (G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005), come modifica del Decreto ministeriale 17 maggio 1996, come modifica del Decreto Interministeriale 7 dicembre 1989 Istituzione della riserva marina denominata "Isole Ciclopi"

ZONA A	- Manca riferimento specifico ad attività di pesca -
ZONA B	<p><u>Art. 8, comma 1</u></p> <p>In zona B sono consentite:</p> <p>g) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>h) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>
ZONA C	<p><u>Art. 8, comma 1</u></p> <p>In zona C sono consentite</p> <p>a) le attività consentite in zona A e in zona B;</p>

ISOLE EGADI

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Interministeriale 27 dicembre 1991 modificato con Decreto Interministeriale del 6 agosto 1993 modificato solo per quanto riguarda le coordinate con Decreto Ministeriale del 17 maggio 1996</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 1 giugno 2010 Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP Isole Egadi.</p>
------------------	---

Decreto 1 giugno 2010 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP Isole Egadi.

ZONA A	<p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.</p> <p>2. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale.</p> <p><u>Articolo 24 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, iscritti presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p>
ZONA C	<p>a) rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia del "11" (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca diurna, e con maglia del "8" (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero 32,5 mm per lato), per la pesca notturna, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;</p> <p>b) palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;</p> <p>c) nasse, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>4. In zona B e C non è consentito la pesca a strascico (localmente definita paranza) e a grande circuizione.</p> <p>5. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, iscritti presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p> <p>a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara;</p> <p>b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo</p>



	<p>i) “bardassuni”, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm;</p> <p>ii) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.</p> <p>c) la pesca tradizionale con “tartarune”, o sciabica da natante, in periodi dell’anno stabiliti dall’Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, ...</p> <p>6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell’Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl,</p> <p>7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, ai pescatori iscritti alla Capitaneria di Porto di Trapani alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.</p> <p>12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca professionale nell’area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l’ente gestore entro il 31 Gennaio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.</p> <p><u>Articolo 24 - Disciplina dell’attività di pescaturismo</u></p> <p>2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all’esercizio della attività di pescaturismo</p>
ZONA D	<p>9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, ai pescatori iscritti presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.</p> <p>10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell’Ente gestore, ai pescatori iscritti presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.</p> <p>12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca professionale nell’area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l’ente gestore entro il 31 Gennaio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.</p>

ISOLE PELAGIE

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 21 ottobre 2002</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 4 febbraio 2008 Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta Isole Pelagie.</p> <p>Decreto 4 febbraio 2008 Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta marina protetta «Isole Pelagie».</p>
------------------	--

Decreto 4 febbraio 2008 - Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta marina protetta «Isole Pelagie».

ZONA A	<p><u>Art. 23. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico, a circuizione e con reti derivanti (tipo cianciolo).</p> <p>2. Nell'area marina protetta è vietato il prelievo delle seguenti specie:</p> <p>a) Cernia (<i>Ephinepleus Sp.</i>);</p> <p>b) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>);</p> <p>c) Corvina (<i>Sciaena umbra</i>);</p> <p>d) Nacchera (<i>Pinna nobilis</i>);</p> <p>e) Patella Ferruginea.</p> <p>3. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Art. 24. Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Art. 23. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata alle unità della piccola pesca iscritte nei registri del circondario marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti nel medesimo comune, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi:</p> <p>a) reti da posta, calate perpendicolarmente alla linea di costa;</p> <p>b) palangari o palamiti, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>5. Nella zona C dell'isolotto di Lampione, come individuata all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto istitutivo, è vietato il prelievo e la cattura di squali di qualsiasi genere e specie,</p>



ZONA C	<p>nonché l'utilizzo dei seguenti attrezzi da pesca che potrebbero, anche incidentalmente, provocare la cattura di squali di qualsiasi genere e specie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ami dal numero 1 al numero 15;b) terminali d'acciaio;c) palangari;d) reti da posta. <p>8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività.</p> <p><u>Art. 24. Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate alle unità della piccola pesca iscritte nei registri del circondario marittimo di Lampedusa e alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nel comune di Lampedusa e Linosa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite da soci residenti nel medesimo comune, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.</p>
--------	--

ISOLE TREMITI

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Interministeriale 12 novembre 1986</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto Ministeriale 30 agosto 1990</p>
------------------	---

<p><i>Decreto interministeriale 14 luglio 1989 Istituzione della riserva naturale marina denominata "Isole Tremiti" nell'omonimo arcipelago (G.U. della Repubblica Italiana n. 295 del 19 dicembre 1989)</i></p>	
ZONA A	<p><u>Art. 4, comma 3</u></p> <p>In zona A sono vietate:</p> <p>(....)</p> <p>c.la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;</p>
ZONA B	<p><u>Art. 4,</u></p> <p><u>In zona B sono vietate:</u></p> <p><u>(....)</u></p> <p><u>b.qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva;</u></p>
ZONA C	<p><u>Art. 4,</u></p> <p>In zona C è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.</p>

ISOLE DI VENTOTENE E SANTO STEFANO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 12 dicembre 1997</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 18 aprile 2014 Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano»</p>
------------------	--

<i>Decreto 18 aprile 2014 - Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano»</i>	
ZONA A	<p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.</p> <p>2. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Articolo 24 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nella zona A non è consentito svolgere attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nella zona B e C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale, alle imprese, individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra loro:</p> <p>a. reti da posta fisse per una lunghezza massima non superiore a 3000 metri per imbarcazione, con singola maglia del "11" (singola maglia di 50 millimetri di apertura massima totale, ovvero 25 millimetri per lato);</p> <p>b. tramaglio per aragosta, fino ad un massimo di 2000 metri di lunghezza per imbarcazione, con singola maglia del "11" (singola maglia di 50 millimetri di apertura massima totale, ovvero 25 millimetri per lato), dal 1° maggio al 30 settembre;</p> <p>c. palangari fissi sino ad un massimo di 500 ami, più 100 anni per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante;</p>
ZONA C	<p>4. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.</p> <p>5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso il soggetto gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.</p> <p>6. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, è trasferibile ad altro soggetto, purché rientrante nei termini di cui al precedente comma 3, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.</p>



Articolo 24 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

2. Nelle zone B e C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune ricadente nell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti nel registro di ciascuna cooperativa.

MIRAMARE

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Ministeriale 12 novembre 1986</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 26 maggio 2009</p>
------------------	---

<i>Decreto 26 maggio 2009 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Miramare.</i>	
ZONA A	<p>Articolo 19</p> <p>- Disciplina dell'attività di pesca</p> <p>Nell'area marina protetta non è consentita alcuna forma di pesca sportiva e professionale.</p>

PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 modificato con Decreto Ministeriale 22 luglio 1999, Decreto Ministeriale 6 settembre 1999 (Testo coordinato dei decreti ministeriali precedenti) rettificato con Decreto ministeriale 17 luglio 2003</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 20 luglio 2011 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre</p>
------------------	--

Decreto 20 luglio 2011 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre

ZONA A	Manca riferimento specifico ad attività di pesca
ZONA B	<u>Art. 5. Attività consentite</u>
ZONA C	l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

PLEMMIRIO

Normativa	<p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 15 settembre 2004</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 26 gennaio 2009 Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta Plemmirio, formulato e adottato dal Consorzio di gestione Plemmirio, in qualità di ente gestore</p>
------------------	--

Decreto 26 gennaio 2009 - Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta Plemmirio, formulato e adottato dal Consorzio di gestione Plemmirio, in qualità di ente gestore

ZONA A	<p><u>Articolo 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.</p> <p>2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.</p> <p>3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:</p> <p>a) Cernia (<i>Epinephelus</i> sp.);</p> <p>b) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>);</p> <p>c) Nacchera (<i>Pinna nobilis</i>);</p> <p>d) Corvina (<i>Sciaena umbra</i>);</p> <p>e) Ombrina (<i>Umbrina cirrosa</i>).</p> <p><u>Articolo 19. Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>4. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>4. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata alle imprese aventi sede legale nel comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p> <p>a) reti da posta di lunghezza massima di 1000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore ai 150 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;</p> <p>b) palangari, a non più di 200 ami, ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;</p> <p>c) nasse, come previsto dalla normativa vigente.</p>
ZONA C	<p>5. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre le ore 10.00 del giorno successivo.</p> <p><u>Articolo 19. Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.</p>

PORTO CESAREO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 9 dicembre 2009 Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo»</p>
------------------	---

<i>Decreto 9 dicembre 2009 - Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo»</i>	
ZONA A	<p><u>Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo, la pesca a strascico, a circuizione e con reti tipo cianciole e la pesca subacquea professionale.</p> <p>2. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. In zona C, l'attività di pesca professionale non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".</p> <p>4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi, in alternativa fra loro:</p> <p>a. reti da posta, con le seguenti modalità:...</p> <p>b. palamiti, secondo le seguenti modalità:...</p> <p>c. fonti luminose, esclusivamente oltre la distanza di 200 m dalla costa e all'esterno delle insenature;</p> <p>d. nasse, secondo le seguenti modalità:...</p>
ZONA C	<p>e. ferrettara (sgomberara, occhiatara e palamitara), segnalata come previsto per le reti da posta;</p> <p>5. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca di polpi (<i>Octopus spp.</i>), aventi un peso inferiore ai 200 grammi, e il prelievo del corallo rosso (<i>Corallium rubrum</i>).</p> <p><u>Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.</p>

PORTOFINO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 6 giugno 1998 sostituito con Decreto ministeriale 26 aprile 1999</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 1 luglio 2008 Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino»</p>
------------------	--

Decreto 1 luglio 2008 - Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino»

ZONA A	<p><u>Art. 21. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico e con reti derivanti.</p> <p>2. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Art. 22. Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Art. 21. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>4. Nella zona B la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:</p>
ZONA C	<p>a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa;</p> <p>b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad una profondità non inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro.</p> <p>5. Nella zona C la piccola pesca professionale è consentita con i seguenti attrezzi e modalità:</p> <p>a) rete da posta fissa;</p> <p>b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 m dalla costa;</p> <p>c) mediante «Tonnamella» e «Mugginara», nel periodo marzo-ottobre, nei siti tradizionali in prossimità di Porto Pidocchio;</p> <p>d) nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.</p>



6. Nelle zone B e C è inoltre consentita l'attività professionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, con i modi e i tempi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza, che abbiano già svolto tale attività di pesca, autorizzata al medesimo Ministero delle politiche agricole e forestali prima della data 31 dicembre 2004.

Art. 22. Disciplina dell'attività di pescaturismo

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

PUNTA CAMPANELLA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 modificato con Decreto Ministeriale 13 giugno 2000</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 30 luglio 2010 Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Punta Campanella</p>
------------------	---

Decreto 30 luglio 2010 - Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta Punta Campanella

ZONA A	<p><u>Articolo 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.</p> <p>2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.</p> <p>3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:</p> <p>a) Cernia (<i>Epinephelus sp.</i>);</p> <p>b) Cernia di fondale (<i>Polyprion americanus</i>);</p> <p>c) Nacchera (<i>Pinna nobilis</i>);</p> <p>d) Corvina (<i>Sciaena umbra</i>);</p> <p>e) Ombrina (<i>Umbrina cirrosa</i>).</p> <p>4. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.</p> <p><u>Articolo 19 Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>5. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre l'attività di pesca professionale non è consentita nella Baia di Ierant</p> <p>6. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e nel Comune di Meta, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p> <p>a) reti da posta, calate sul fondo e segnalate come previsto dalla normativa vigente, con le seguenti caratteristiche;</p> <p>i. tremaglio, di lunghezza massima di 2.500 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 30 millimetri,</p> <p>ii. imbrocco, di lunghezza massima di 2.500 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 20 millimetri,</p>
ZONA C	<p>iii. rete combinata tremaglio/imbrocco, di lunghezza massima di 1.500 metri, altezza massima 10 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 30 millimetri;</p> <p>b) palangari, fissi e derivanti, a non più di 1.000 ami, calati nel periodo dal 1 giugno</p>



al 30 settembre ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalla costa;

c) nasse, come previsto dalla normativa vigente;

d) ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni.

7. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di

3 ore dal tramonto e salpate non oltre 4 ore dopo l'alba del giorno successivo.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

Articolo 19 Disciplina dell'attività di pescaturismo

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

REGNO DI NETTUNO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 27 dicembre 2007 Istituzione dell'area marina protetta denominata Regno di Nettuno</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 10 aprile 2008 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Regno di Nettuno.</p> <p>Decreto 30 luglio 2009</p> <p>Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta Regno di Nettuno, formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualità di ente gestore</p>
------------------	---

Decreto 30 luglio 2009 - Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta Regno di Nettuno, formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualità di ente gestore

ZONA A	<p><u>Art. 23. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo.</p> <p>2. Nelle zone A e B n.t. non sono consentite le attività di pesca professionale e l'acquacoltura.</p> <p><u>Art. 24. Disciplina dell'attività di pesca turismo</u></p> <p>1. Nelle zone A e B n.t. non è consentita l'attività di pescaturismo.</p>
--------	---



ZONA B	<p><u>Art. 23. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nelle zone B e C non sono consentite la pesca professionale con fonti luminose e la pesca a strascico.</p> <p>4. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'acquacoltura e la mitilicoltura, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, riservate alle sole concessioni esistenti all'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite.</p> <p>5. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none">a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segna lata come previsto dalla normativa vigente;b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 500 ami;c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;d. con lenza e canna, da terra e da unità navale. <p>6. Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none">a. reti da posta, di lunghezza massima di 1.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 500 ami;c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;d. lampara e fiocina a mano, da imbarcazione;e. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri.f. piccola rete a circuizione, senza chiusura e senza l'uso di fonti luminose.
ZONA C	<p><u>Art. 24. Disciplina dell'attività di pesca turismo</u></p> <p>1. Nelle zone A e B n.t. non è consentita l'attività di pescaturismo.</p> <p>2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.</p>



ZONA D	<p><u>Art. 23. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>7. Nella zona D non è consentita la pesca professionale con ferrettara e altre reti derivanti, per le specifiche finalità di tutela dei mammiferi marini.</p> <p>8. Nella zona D è consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none">a. reti da posta, di lunghezza massima di 2.500 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e segnalata come previsto dalla normativa vigente;b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 1.500 ami;c. nasse, come previsto dalla normativa vigente;d. pesca a circuizione, esercitata con rete di tipo cianciolo e lampara;e. pesca a strascico, previa autorizzazione dell'ente gestore. <p>9. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.</p> <p><u>Art. 24. Disciplina dell'attività di pesca turismo</u></p> <p><i>Vedi zone B e C</i></p>
--------	--

SANTA MARIA DI CASTELLABATE

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 21 ottobre 2009 Istituzione dell'area marina protetta denominata Santa Maria di Castellabate</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 28 luglio 2009 n. 220 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Santa Maria di Castellabate</p>
------------------	---

<i>Decreto 28 luglio 2009 n. 220 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Santa Maria di Castellabate</i>	
ZONA A	- Manca riferimento specifico ad attività di pesca -
ZONA B	<p>Art. 5 - Attività consentite</p> <p>j) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p> <p>k) l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni compresi nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>
ZONA C	

SECHE DELLA MELORIA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 21 ottobre 2009 Istituzione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria»</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 28 luglio 2009 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».</p> <p>Decreto 18 aprile 2014 Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria».</p>
------------------	--

Decreto 18 aprile 2014 - Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria».

ZONA A	<p><u>Articolo 22 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca con attrezzi trainati, sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.</p> <p>2. Nella zona A non è consentita alcuna attività di pesca professionale.</p> <p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>1. Nella zona A non è consentito svolgere attività di pescaturismo.</p>
ZONA B	<p><u>Articolo 22 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>3. Nella sottozona B2 è consentita l'attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell'ente gestore, alle imprese individuali o in forma cooperativa aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra loro:</p> <p>a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 metri, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;</p> <p>b. palangari sino ad un massimo di 250 ami di dimensioni non inferiori a 22 millimetri;</p> <p>c. lenza e canna come previsto da normativa vigente.</p> <p>4. Nella sottozona B1 è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il prelievo del riccio di mare (<i>Paracentrotus lividus</i>), esercitato dai pescatori professionisti residenti...</p>



	<p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p>2. Nella sottozona B2 e nella zona C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalveti, alla data del 21 aprile 2010, e ai soci delle suddette cooperative inseriti, alla stessa data, nel registro di ciascuna cooperativa.</p>
ZONA C	<p><u>Articolo 22 - Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>6. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività di piccola pesca artigianale, alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni di Livorno, Collesalveti e Pisa alla data entra in vigore del decreto istitutivo dell'area marina protetta e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi e modalità in alternativa tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none">a. reti da posta fisse per una lunghezza non superiore a 2500 metri, calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo;b. palangari sino ad un massimo di 500 ami di dimensioni non inferiori a 22 millimetri;c. lenza e canna come previsto da normativa vigente. <p>7. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il prelievo professionale del riccio di mare (<i>Paracentrotus lividus</i>)...</p> <p><u>Articolo 23 - Disciplina dell'attività di pescaturismo</u></p> <p><i>Vedi Zona B</i></p>

SECCHHE DI TOR PATERNO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto ministeriale 29 novembre 2000</p>
------------------	---

Decreto ministeriale 29 novembre 2000 Istituzione dell'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno"(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 20 gennaio 2001)

ZONA B	<p><u>art.4 comma 3</u></p> <p>Nella medesima zona di riserva generale sono, invece, consentiti: (...)</p> <p>b. l'accesso alle imbarcazioni per l'esercizio della piccola pesca professionale, come definita dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 "disciplina del rilascio delle licenze di pesca" riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici afferenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma (circoscrizione di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Anzio e Nettuno alla data del decreto istitutivo dell'area marina protetta. I limiti temporali dell'esercizio, il numero e la tipologia delle imbarcazioni e degli attrezzi ammessi verranno definiti periodicamente dall'ente gestore, anche sulla base di appositi monitoraggi;</p>
--------	--

TAVOLARA – PUNTA CODA CAVALLO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 rettificato con Decreto ministeriale 28 novembre 2001</p>
------------------	--

<i>Decreto ministeriale 12 dicembre 1997 Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo", modificato da Decreto ministeriale 28 novembre 2001 (G.U. della Repubblica Italiana n. 42 del 19 febbraio 2002)</i>	
ZONA A	- Nessun riferimento specifico all'attività di pesca
ZONA B	<p><u>Art. 4,</u></p> <p>In zona B è consentito:</p> <p>(....)</p> <p>e. la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'Ente Gestore dell'area protetta medesima.</p>
ZONA C	<p><u>Art. 4,</u></p> <p>In zona c è consentito:</p> <p>(....)</p> <p>d. la piccola pesca con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta;</p>

TORRE DEL CERRANO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 21 ottobre 2009 Istituzione dell'area marina protetta denominata Torre del Cerrano</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 28 luglio 2009 Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Torre del Cerrano</p>
------------------	--

<i>Decreto 28 luglio 2009 - Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Torre del Cerrano</i>	
ZONA A	- Nessun riferimento specifico all'attività di pesca
ZONA B	<p><u>Art. 5 - Attività consentite</u></p> <p>l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel comprensorio dei Comuni di Pineto e Silvi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;</p>
ZONA C	
ZONA D	<p><u>Art. 5 - Attività consentite</u></p> <p>a) le attività consentite in zona B e C, liberamente.</p>

TORRE GUACETO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto interministeriale 4 dicembre 1991</p> <p>REGOLAMENTO: Decreto 26 gennaio 2009 Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Torre Guaceto.</p>
------------------	--

<i>Decreto 26 gennaio 2009 - Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta Torre Guaceto.</i>	
ZONA A	<p><u>Articolo 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico con circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.</p>
ZONA B	<p>2. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca professionale.</p>
ZONA C	<p><u>Articolo 18. Disciplina dell'attività di pesca professionale</u></p> <p>4. Nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta iscritti alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi alla data di approvazione del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <p>a. esclusivamente mediante unità navali con tazza massima di 2 GT e potenza massima di 35 KW;</p> <p>b. con utilizzo di rete da posta fissa, di lunghezza massima e diametro minimo della maglia stabiliti annualmente dall'Ente gestore, sulla base delle risultanze del monitoraggio dello sforzo di pesca, con successivo autonomo provvedimento;</p> <p>c. ad una distanza minima di mezzo miglio nautico dalla costa e comunque ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;</p> <p>d. mediante un'unica cala di rete per unità;</p> <p>e. per tutto l'anno ad eccezione dei periodi di fermo stagionale stabiliti dall'Ente gestore e dalle Autorità competenti.</p> <p>5. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, ai fini del monitoraggio devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, le modalità di pesca, il quantitativo e la tipologia di pescato. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi</p>

Parco nazionale ARCIPELAGO DE LA MADDALENA

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Legge 4 gennaio 1994, n. 10</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 - Istituzione Ente Parco</p>
------------------	--

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 - Istituzione Ente Parco - Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 6) misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena

ZONA Ma	<p><u>Art.1 Norme di Salvaguardia</u></p> <p>Nelle zone Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed i seguenti ulteriori divieti:</p> <p>a. la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;</p> <p>(....)</p>
ZONA Mb	<p><u>Art.1 Norme di Salvaguardia</u></p> <p>Nelle zone Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietate:</p> <p>(....)</p> <p>e. la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1km, salvo norme regionali più restrittive.</p> <p>Sono consentiti:</p> <p>le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di Porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;</p>

Parco nazionale ARCIPELAGO TOSCANO

Normativa	<p>LEGGE DI RIFERIMENTO: Legge 31 dicembre 1982, n. 979</p> <p>DECRETO ISTITUTIVO: Decreto 21 luglio 1989 Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano</p> <p>Decreto 29 agosto 1990 Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1989 concernente la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano.</p>
------------------	--

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 - Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 - Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

ZONE 1	<p><u>Art. 4. Divieti in zona 1</u></p> <p>In zona 1 l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono i seguenti ulteriori divieti,</p> <p>b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;</p>
RESTANTI ZONE	<p><u>Art. 3, Divieti generali</u></p> <p>Nell'ambito del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano sono vietate le seguenti attività,</p> <p>n) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti nonché per i proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri, muniti di autorizzazione dell'Ente Parco; è comunque fatto divieto di esercitare la pesca subacquea e la pesca a strascico; è peraltro consentita ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola la pesca professionale esercitata con le nasse, con il palamito con un numero di ami non superiore ai 250, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai soli pescatori professionisti residenti nel comune di Capraia Isola è consentita la pesca con tre reti al tramaglio di 350 metri cadauna, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola è consentita altresì la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il palamito con un numero di ami non superiore ai 70, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.</p>